



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Constitutiones Variorum Pontificum in præcedentibus Editionibus
desideratas, summoque studio hinc inde conquisitas complectens

Luxemburgi, 1741

62. Ci hà fatto &c. Chirographum sanctissimi D.N. Papæ Benedicti XIII.
super consignatione Archivii, & Scripturarum Domus Ursinæ favore D.
Ducis Gravinæ.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74514](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74514)

ANNO
1729.

406

Convictores, & alumnos, qui in illius Domibus commorantur; demum in singulis Ecclesiis, sive Cappellis, vel Oratoriis prædictæ Societatis Puellarum, quam ipse Servus Dei sub nomine Charitatis instituit, pro Sacerdotibus Ecclesiarum, sive Cappellarum, vel Oratoriorum istiusmodi servitio addictis; Et quantum ad Missas attinet, etiam ab omnibus Presbyteris ad Ecclesias, in quibus festum peragetur, confluentibus. Præterea primo dumtaxat anno à datis hisce literis, & quoad Indias à die, quo eadem literæ illuc pervenerint inchoando, in Ecclesiis Pagi, Castri, Oppidi, Civitatis, Congregationis, ac Societatis huiusmodi solemnia Beatificationis ipsius Servi Dei cum Officio, & Missa sub ritu duplici majori, die ab Ordinariis respectivè constituta, postquam tamen in Basilica Principis Apostolorum de Urbe celebrata fuerint eadem Solemnia (pro qua re diem XXI. currentis mensis Augusti assignamus, pariter celebrandi facimus potestatem. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac Decretis de non Cultu editis, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu Secretarii prædictæ Congregationis Cardinalium subscriptis, & Sigillo Præfecti, seu Propæfecti, eisdem Congregationis munitis eadem prorsus fides ab omnibus, & ubique tam in iudicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus habeatur, si forent exhibitæ, vel ostense. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XIII. Augusti MDCCXXIX. Pontificatus nostri anno sexto.

F. Card. Oliverius.

LXII.

Chirographum sanctissimi D. N. Papæ Benedicti XIII. super Consignatione Archivii, & Scripturarum Domus Ursinæ favore D. Ducis Gravina.

Monsignor NICOLÒ NEGRONI Arcivescovo di Sebaste Nostro Tesoriere Generale, e Prefetto della Congregazione de Baroni.

CI hà fatto rappresentare Don Filippo Bernoaldo Orsini Duca di Gravina Nostro Nipote, che essendo egli, come unico Capo dell'antica sua Famiglia Orsina successo in ambedue i Patrimoni di Bracciano, e di Gravina in virtù di più fidecommissi ordinati dalli Antenati dell'uno e l'altro Ramo, riconosciuti, e canonizzati tanto dal Rmo Cardinal Banchieri allora Prelato, e Giudice deputato, quanto dal Tribunale della Nostra Rota con più decisioni, dove tuttavia pende la Causa, e trovandosi nelli detti Patrimoni frà l'altre cose dritti e jussi, l'Archivio domestico di detta Famiglia Orsina ritenuto da Duchi di Bracciano con somma gelosia nella Fortezza di Bracciano, e dopo la vendita di quel Feudo, trasportato in Roma nel Palazzo Gentilizio della Piazza di Pasquino, dove dopo la morte del Duca Flavio Orsini ultimo Superfite di quel Ramo, restò in potere della Duchessa Madama Marianna Tremoille già Moglie del medesimo, e dopo la morte di questa passò nella Casa del Duca Lanti Erede Testamentario di detta Madama della Tremoille, conforme anche presentemente vi si trova, confuse però le Scritture dell'Archivio secreto, e domestico, con quelle della Computaria esposte alla publica commodità, poiche l'anno 1723. per ordine vostro, e della Congregazione de Baroni, fu cominciata la descrizione di dette Scritture coll'assistenza d'un Curiale deputato per l'interesse de Creditori, e consideratosi nel progresso di detta descrizione, che il maggior

interesse sopra detto Archivio era quello d'esso Duca di Gravina, al quale doveva detto Archivio Orsino dirsi appartenente, come successore fidei commissario nel Patrimonio, Dritti, e Prerogative de Duchi di Bracciano, e de Duchi di San Gemini dello stesso Colonello, e Ramo de Duchi di Gravina, fu providamente deputato l'Abbate Don Nicola Marini, acciò per l'interesse di essa Casa Orsina assistesse unitamente à detta descrizione, e che dovesse insieme ritenere una chiave di detto Archivio, con ritenere una'altra dal Perugini Notaro della stessa Congregazione de Baroni, e che terminata detta descrizione l'anno 1726. con un voluminoso Protocollo di mille, e più fogli, che si conserva in detti atti del Perugini, benche da Noi l'anno 1728. à suppliche di detto Duca di Gravina vi fosse ordinato, che si consegnassero ad'esso Duca tutte le Scritture esistenti in detto Archivio, & attinenti all'onorifico della famiglia, conforme in esecuzione di ciò ne fu cominciata la segregazione, anche coll'assistenza dell'Abbate Pietro Ubaldo Dionigi Agente di Detto Duca, con tutto ciò non si è potuto effettuare la consegna da Noi ordinata, ateso che col rincontro di detta descrizione, e colla ricognizione delle Scritture medesime, si è veduto, che oltre quelle concernenti l'onorifico, esistono in detto Archivio Scritture di sommo rilievo, che riguardano precisamente l'interesse della Casa di Gravina, poiche, col passaggio del Patrimonio godduto da quella Casa nel nostro Stato Ecclesiastico alla Casa di Bracciano, mediante il Matrimonio di Giustina unica figlia dell'ultimo Duca Giovan' Antonio di San Gemini, morto senza prole Maschile, unitamente col Patrimonio di questo passarono anche tutte le Scritture attinenti à detta Casa di Gravina, oltre una gran quantità di Positioni, estratti, e Processi di liti agitate anticamente sopra l'interessi di detta Casa, ed essersi di più riconosciuto, che oltre all'espilazioni di detto Archivio fatte prima della descrizione, si trovano anche mancanti molte Scritture originali di somma importanza, che appariscono descritte, dal che temendo egli, che tali Scritture possino in avvenire maggiormente disperdersi, ò almeno confonderli, e bramando all'incontro servirli di molte di esse nel proseguimento delle Cause pendenti in detta Rota, ed in altri casi, ne quali deve egli esperimentar le sue ragioni in beneficio della sua Casa Orsina, parendogli molto incongruo, che l'Archivio suddetto ad'esso Duca per gl'accennati titoli appartenente, e le scritture di tanta conseguenza per l'onorifico, dritti, Prerogative, & interesse primarii della sua Casa debbano stare in mani altrui, & esposte à publica commodità; Ci hà supplicato à voler colla nostra suprema autorità ordinare, che d. Archivio, e tutte le scritture in esso esistenti, siano intieramente consegnate ad'esso Duca, à cui spettano, esibendosi egli pronto di segregare le scritture, e libri attinenti alla Computaria de Duchi di Bracciano, e ritenerle in questa nostra Città, e di dare il Commodo à qualunque Creditore del Patrimonio di Bracciano di vedere, ò riconoscere le dette scritture della Computaria, dove si restringe l'interesse de medemi, ponendoci in considerazione, che un'Archivio di tanta rilevanza, e concernente gl'interessi, e prerogative della famiglia Orsina, conservate per il passato da Duchi di Bracciano allora Capi di detta famiglia con tanta diligenza, debba presentemente tenerli ulterior mente esposto all'eventualità degl'accidenti, quando da esso Duca, che per le ragioni addotte, e per esser egli ora Capo di d. famiglia Orsina, e successore dichiarato de Duchi di Bracciano, e de Duchi di S. Gemini, non solo vi

ANNO
1729.

ANNO
1729.

ha il maggior interesse, ma anche ne deve essere in Possessore, & Dispositore; e dei cui può conservarsi con molto maggiore attenzione, senza l'ulteriore pericolo di sottrazione, in beneficio, si della famiglia Orsini, che de sudetti Creditori; E Noi riguardando esso Duca, come unico Capo, e successore sudetto, & il mantenimento delle Prerogative, e dritti delle Case copiate, specialmente della nostra Casa Orsini, e che il di loro sostegno dipende principalmente dalla conservazione delle scritture antiche, e che queste con molto maggior gelosia si conservano da chi n'è il Padrone, e vi ha l'interesse primario di quello, che sia di chi vi ha l'interesse di semplice Credito per lo più dubbio, ed incerto, e che colla segregazione di dd. Scritture della Computistaria, & loro conservazione in Roma, anche a comodo de' Creditori, vien sufficientemente provisto anche all'interesse di qualunque Creditore, atteso l'Inventario fatto di dd. Scritture, che resta pubblicamente negli atti di detta Congregazione a comodo di dd. Creditori a quali si riserva la facoltà di poterle sempre rincontrare, e riconoscere anche in potere di esso Duca di Gravina, siamo *volontieri condescesi a consolarlo nella sua richiesta, come in appresso.* Avendo per tanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenore di tutte le Scritture, Istrumenti, libri Diplomi, Bolle, ed altri qualunque fogli sì pubblici, che privati, esistenti in d. Archivio già riconosciute, e come sopra descritte per dd. atti del Perugini Notaro di d. Congregazione, d'ell'interesse, che sopra di esse vi ha tanto d. Duca di Gravina, quanto qualunque Creditore del Patrimonio de' Duchi di Bracciano per quello concerne le Scritture della Computistaria; Ed avendo anco per espresso lo stato della Causa, & Cause pendenti nel sudetto nostro Tribunale della Rota trà d. Duca di Gravina, e Creditori sudetti, e d. Duca Lanti, e qualsivoglia altra persona, ed ogn'altra cosa quanto si voglia necessaria esprimersi, Di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema potestà, vi ordiniamo, che in nome nostro, senza far precedere veruna citazione, interpellazione, & altro atto giudiziale, e senza attendere veruna protesta, opposizione, & contraddizione quanto si voglia valida, rilevante, e giuridica, che potesse in qualunque modo farsi, & allegarsi da detto Duca Lanti Erede di detta Madama della Tremoille, & da qualsivoglia Creditore di detto Patrimonio della Casa Orsini di Bracciano, obbligandosi d. Duca di Gravina, e d. suo Agente colla promessa de rato di dover far segregare le Scritture attinenti alla Computistaria di detti Duchi di Bracciano, dal resto, e Scritture d'All' Archivio domestico Orsini, e di quelle ritenere in questa nostra Città di Roma, e conservarle, e prestare il comodo, e pazienza a qualunque di detti Creditori, per vedere, e riconoscere le Scritture inventariate, concernenti però il loro Interesse ad'ogni loro richiesta, e tante volte, quante le ne verrà il bisogno, e che il Ministro di detto Duca ne sia ricercato, facciate prontamente, e senza alcun ritardo consegnare ad'esso Duca, & suo Agente sudetto intieramente il detto Archivio, e tutte le Scritture di qualsivoglia sorte in esso esistenti, e come sopra descritte, con farle rimuovere da detta Casa Lanti, e permettere, che siano liberamente trasportate nel luogo, che in nome di detto Duca si destinarà dal predetto suo Agente, e per tale effetto in mancanza di chi ne ritiene le chiavi, farete di propria autorità assoluta, e di nostro ordine aprir le stanze, dove si conservano

tali Scritture, con far seguire nell'atto della consegna, & in altro tempo, che si concorderà più commodò, la quietanza di esse da farsi da esso Agente a nome di detto Duca, senza pregiudicio di poter agire anco criminalmente contro l'espilatori, occupatori, e detentori delle Scritture di detto Archivio, & in questa forma, *seguito che sarà detto obbligo*, farete prontamente eseguire quanto vi abbiamo ordinato, & in caso di bisogno rilasciarete, e farete spedire qualunque mandato, procedendo anche alle Censure Ecclesiastiche contro chiunque pretendesse impedire tal consegna, e farete tutto quello, che per il totale adempimento di questa nostra Grazia stimarete in qualunque modo esser necessario; per esser così mente, e volontà nostra precisa, & espressa, e nello stesso modo, e con la stessa autorità, & espedienti ordinarete al detto Perugini Notaro della detta Congregazione de' Baroni, che per l'effetto dell'intera consegna, e conservazione di detto Archivio Orsino appresso detto Duca di Gravina, consegnate al medemo, & suo Agente anco tutte le Scritture, che si conservano apresso il medemo Notaro, e ne' suoi atti, in una, & più Casse sigillate, e che altre volte furono segregate, e levate dal sudetto Archivio Orsino con decreto di detta Congregazione, e previa la loro descrizione esistente pure in detti atti ad'istanza del Marchese Domenico, & altri Orsini, a' quali però intendiamo, che restino preservate le ragioni tali quali possono competervi, e non altrimenti sopra dette Scritture come sopra separate, e segregate volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo, benchè non umnesso ne registrato in Camera, non possa mai darsi, nè opporsi di turbe, orrezione, nè di alcun'altro vizio, & difetto della nostra volontà, & intenzione, ne che mai sotto tali, & altri pretesti, ragioni, & eccezioni, quantunque valide, legittime, e giuridiche, anche di Jus quesito al Terzo, o pregiudicio di esso, possa essere impugnato, moderato, & rivotato, ridotto ad vium Juris, & concedersi contro di esso alcun rimedio di ragione, & di fatto, sì di Grazia, che di Giustizia, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi & interpretarsi da Voi, e da detta Congregazione de' Baroni, & da qualunque altro Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni, anche de' Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di Santa Chiesa, Uditori di Rota, Chierici di Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritato, & invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, & ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice nostra sottoscrizione, benchè non vi siano stati chiamati, sentiti, ne citati il d. Duca Lanti Erede di d. Madama della Tremoille, il sudetto Marchese Domenico, & altri Orsini, li Creditori di detto Patrimonio de' Duchi di Bracciano, e loro difensori, l'Economo deputato in d. Patrimonio, li Custodi Deputati a detto Archivio, ed altre qualsivoglia persone quanto si voglia privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che vi avessero, o pretendessero avervi qualunque interesse, non ostanti le liti pendenti trà detto Erede, e dd. Creditori, le risoluzioni, e provisioni prese, ed ordinate da detta Congregazione de' Baroni, e Decreti sopra ciò fatti da voi, e da qualunque altro Giudice e Tribunale, anche da detta Rota, proteste, dichiarazioni, ed opposizioni fatte, edate da dd. Credi-

ANNO
1729.

tori,

ANNO
1729.

tori, la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore *de registrandis*, la Regola della nostra Cancellaria *de Jure quasito non tollendo*, e qualsiviano altre Costituzioni, & Ordinazioni Apostoliche nostre e de nostri Predecessori, benchè munite di Clausole anche derogatorie delle derogatorie, & altre più effrenate, inusitate, & irritanti, delle quali se ne ricercasse speciale individuazione, quali vogliamo, che si abbino qui registrate di parola in parola, Leggi Civili, Canoniche, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole avendone il loro tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e supplendo noi colla pienezza della nostra Potestà Apostolica ad ogni visio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e totale esecuzione, ed effetto di quanto si esprime nel presente nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo. *Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 5. Settembre 1729.*

BENEDICTUS PP. XIII.

S O M M A R I O.

Vostra Santità si degna ordinare à Monsig. Negroni Tesoriere Generale, e Prefetto della Congregazione de Baroni, che senza far precedere veruna citazione, o altro atto giudiziale, faccia prontamente consegnare alli Ministri del Duca di Gravina unico capo dell'antica Famiglia Orsini tutte le Scritture spettanti à detta Famiglia già descritte per ordine di detta Congregazione de Baroni, esistenti tanto nel Palazzo del Duca Lanti Erede della fu Duchessa di Tremoille, sotto la custodia di due chiavi, quanto negl'Atti di essa Congregazione, con che detto Duca di Gravina, mediante il suo Agente, debba obligarsi di retinere in Roma le Scritture atinenti alla Computistria de' Duchi di Bracciano, e dare il comodo à qualunque Creditore, & interessato di poterle vedere, e riconoscere ad ogni loro arbitrio, con le riserve, deroghe, & altro; che più diffusamente si esprime nel presente Chirografo.

SS. D. N. D. BENEDICTI

Divina Providentia Papæ XIII.

LXIII.

Revocatio, & annullatio ordinationum contentarum in quibusdam foliis Gallico idiomate impressis sub titulo: *Mandement de Monseigneur l'Evêque d'Auxerre, qui défend de reciter l'Office imprimé sur une feuille volante, qui commence par ces mots: DIE XXV. Maij in Festo S. GREGORII VII. Papæ, & Confessoris. Donné à Regennes ce vingt-quatre Juillet Mil sept cens vingt-neuf: cum prohibitione eorumdem Foliorum.*

BENEDICTUS PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUM ad Apostolatus nostri notitiam pervenisset in vulgus circumferti quedam folia Gallico idiomate typis impressa sub titulo: *Mandement de Monseigneur l'Evêque d'Auxerre, qui défend de reciter l'Office imprimé sur une feuille volante, qui commence par ces mots: Die xxv. Maij in Festo S. Gregorii VII. Papæ, & Confessoris. Donné à Regennes ce vingt-quatre Juillet Mil Sept cens vingt-neuf: Nos quam*

plures ex Venerabilibus Fratibus nostris S. R. E. Cardinalibus, aliisque in Sacra Theologia Magistris ad illorum examen delegimus, qui post maturam eorumdem foliorum discussionem, quid sibi ea super re videretur, Nobis retulerunt. Auditis itaque memoratorum Cardinalium, & in Sacra Theologia Magistrorum Sententiis, de Apostolica potestatis plenitudine, Ordinationes in præfatis foliis contentas, nullas, inanes, invalidas, irritas, attentatas, nulliusque omnino roboris, & momenti esse, & perpetud fore tenore præsentium declaramus, & nihilominus ad majorem cautelam, & quatenus opus sit harum serie revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuumus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, & abolitis, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuis semper haberi volumus & mandamus; folia verò prædicta tam impressa, quam etiam manu scripta legi, seu retineri tenore pariter præsentium prohibemus, illorumque impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem, & usum omnibus, & singulis Christi fidelibus etiam specifica & individuâ mentione & expressione dignis, sub pœna excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alia declaratione incurrenda, à qua nemo à quocumque, præterquam à Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere, omnino quoque interdiximus. Volentes, & auctoritate Apostolica mandantes, ut quicumque folia hujusmodi penes se habuerint, illa statim, atque præsentibus literæ eis innotuerint, locorum Ordinariis, vel hæreticæ pravitatis Inquisitoribus tradere, atque consignare teneantur; hi verò ea sibi sic tradita illis flammis aboleri curent: In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Ut autem eadem præsentibus literæ ad omnium notitiam facilius perveniant, nec quisquam illarum ignotantiam allegare possit, volumus etiam, & auctoritate præfata decernimus, ut illæ ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apostolicæ, Curiaque generalis in Monte Citorio, & in Acie Campi Floræ de Urbe per aliquem ex Curforibus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla ibidem affixa relinquantur, & sic publicatæ omnes & singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatæ, & intimatæ fuissent: Utque ipsarum præsentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ eisdem præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anno Piscatoris die XVII. Septembris MDCCXXIX. Pontificatus nostri Anno sexto.

F. Card. OLIVERIUS.

Anno à Nativitate D. N. JESU CHRISTI millesimo septingentesimo vigesimo nono die 17. Septembris, Indictione septima, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. D. BENEDICTI Divina Providentia Papæ XIII. Anno sexto supradictæ Litteræ Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, Curia generalis in Monte Citorio, & in Acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis & consuetis Urbis per me Hieronymum Erbiam Apost. Cur. Antonius Pelliccia Mag. Curl.

ANNO
1729.

Qua